

CRISI D'IMPRESA

Cram down fiscale e previdenziale nel D.L. 125/2020

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il legislatore, in sede di conversione del **D.L. 125/2020**, ha introdotto all'interno della legge fallimentare la rilevante novità del **cram down** nell'ambito del **trattamento dei crediti tributari e contributivi**.

La novità si innesta su una serie di **misure urgenti** dettate dal legislatore e strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello **stato di emergenza da Covid-19**.

In particolare, in considerazione della situazione di **crisi economica** per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'intervento legislativo in analisi sono state apportate una serie di modificazioni alla **Legge fallimentare**.

L'[articolo 3, comma 1-bis, lett. a\), D.L. 125/2020](#), convertito con modificazioni nella L. 159/2020 (pubblicata in **G.U. n. 300 del 03.12.2020**), ha **integrato l'articolo 180, comma 4, L.F.** prevedendo che **"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"**.

Analoga modifica è stata prevista nell'ambito degli **accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F.**

Al **comma 4** è stato aggiunto il seguente periodo: **"Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della**

*relazione del professionista di cui al medesimo comma, **la proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie **è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**".*

Tale nuova disposizione è applicabile anche alle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione **pendenti non omologati** alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (04.12.2020).

Di fatto con tali interventi legislativi si è ottenuto l'effetto di **anticipare quanto già previsto dal Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019**, così come modificato con il correttivo di cui all'**articolo 48, comma 5, D.Lgs. 147/2020**.

La *ratio* di tale intervento legislativo è evidente: si vuole **agevolare l'omologazione di quegli accordi e di quelle proposte di concordato**, convenienti rispetto all'ipotesi liquidatoria anche in base alle risultanze dell'esperto indipendente, che **rischierebbero di non "passare" per inerzia o immotivata mancanza di adesione**.

Peraltro l'espressione utilizzata "*anche in mancanza di voto*" (rispetto tra l'altro alla diversa locuzione utilizzata per gli accordi di ristrutturazione di "*mancanza di adesione*") ha aperto, in dottrina, la strada ad incertezze interpretative: si può infatti pensare che, per procedere col **cram down**, serva una vera e propria **mancanza di esercizio di voto**, ma si potrebbe anche ritenere che sia possibile **adire al nuovo istituto anche in mancanza di voto favorevole**.

Nel primo caso, il **cram down** sarebbe applicabile solo nel caso in cui **l'ente pubblico non esprimesse il voto** nei termini fissati dall'[articolo 178, comma 4, L.F.](#), ossia **entro i venti giorni successivi alla chiusura del verbale d'adunanza dei creditori**.

Nel secondo caso, invece, il Tribunale potrebbe esprimersi in favore dell'omologazione, anche **qualora gli enti pubblici esprimessero voto contrario alla proposta formulata**.

Recenti pronunce giurisprudenziali sembrano **propendere per la prima tesi, più restrittiva**, soprattutto in considerazione del fatto che, se Tribunale potesse ricorrere al **cram down anche in ipotesi di espressione di voto, pur negativa**, da parte dell'amministrazione finanziaria o dell'ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, si avrebbe un **trattamento differenziato per i creditori concordatari** ammessi al voto: infatti, **solo il voto contrario degli enti individuati sarebbe superabile dal Tribunale**.

Nel solco delle modifiche sopra descritte, preme rilevare come **anche in materia di sovraindebitamento, l'articolo 4-ter L. 176/2020** che ha convertito il **D.L. 137/2020**, abbia modificato la L. 3/2012, **anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

Il legislatore ha introdotto il [comma 3-quater](#) all'**articolo 12 L. 3/2012** (in vigore dal 25 dicembre 2020) prevedendo che: "*Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi*

anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".